

DELIBERA N. 156 /13/CSP
ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO DAL
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LOMBARDIA NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ NUOVA FRANCIACORTA S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE RETEBRESCIA) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 2 E
5-TER, COMMI 2 E 4 DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1 comma 6, lett. b), n. 14 e s.m.i.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i. e in particolare gli artt 3, commi 1 e 2 e 5-ter, commi 2 e 4;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*" e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e successive modificazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 26 giugno 2013, la violazione del disposto contenuto nell’art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP e nell’art. 5-ter, commi 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Nuova Franciacorta S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Rete Brescia nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 25 ottobre 2012;

VISTO l’atto – cont. 13/13 – datato 3 luglio 2013 e notificato in data 15 luglio 2013 che contesta alla predetta società la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP e nell’art. 5-ter, commi 2 e 4 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 25 ottobre 2012; in particolare, il predetto Comitato ha contestato che sull’emittente televisiva locale Rete Brescia è stata trasmessa, in fascia oraria non consentita, dalle ore 14.59.00 alle ore 15.59.00 pubblicità relativa a beni e a servizi di cartomanzia priva della presenza in sovrimpressione sullo schermo televisiva della relativa scritta;

RILEVATO che la predetta società, con memoria difensiva datata 6 agosto 2013, nonché in sede di audizione convocata il giorno 9 settembre 2013, ha eccepito la tardività della notifica della contestazione sopra menzionata e, al contempo, l’assenza di “*profili di credulità o di cartomanzia*” riferiti alla programmazione televisiva contestata;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto, nella riunione del 3 ottobre 2013 – deliberazione n. 52 -, a questa Autorità “*la prosecuzione del procedimento sanzionatorio in questione*”; in particolare, il predetto Comitato ha sostenuto che la notifica della atto di contestazione non risulta tardiva, ai sensi dell’art. 14 della legge 689/81, in quanto la notifica stessa è avvenuta in data 11 luglio 2013, ossia entro il termine di 90 gg. dall’accertamento, in data 26 giugno 2013, delle violazioni in questione. il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, poi, ha rilevato che la programmazione televisiva contestata sia configurabile come messaggio pubblicitario, in quanto “*i numeri di telefono del cellulare e dello studio di Brescia del “Sensitivo” sono presenti in sovrimpressione sia all’inizio del programma, in modalità fissa, sia per tutta la durata dello stesso....*”;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e della registrazione dei programmi oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato non risulta meritevole di accoglimento; ad esito di valutazione delle trasmissioni, infatti, la programmazione televisiva in esame non è classificabile come pubblicità, bensì come televendita, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 177/05, da intendersi quale offerta commerciale rivolta al pubblico attraverso il mezzo radiotelevisivo ai fini della conclusione di un contratto di scambio; la televendita, infatti, si differenzia dalle forme classiche dell’advertising, per essere non già un mero invito a formulare una richiesta d’acquisto solo preparatoria di un contratto, bensì una proposta in *incertam personam* veicolata attraverso la

televisione; nella vicenda segnalata, l'esposizione delle numerazioni telefoniche in sovrimpressione sullo schermo televisivo, nonché gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni telefoniche stesse, al fine di ricevere determinati consulti, contengono, già, tutti gli elementi per individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta contrattuale, in quanto presenta gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, in particolare, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il consulto di cartomanzia e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata, per aversi l'accordo delle parti. In altri termini, la programmazione televisiva in esame non può che essere considerata come offerta al pubblico, in quanto la stessa risulta caratterizzata dal requisito della mera accettazione del servizio da parte del telespettatore mediante la telefonata alle numerazioni pubblicizzate, a seguito della quale ottiene immediatamente quanto richiesto;

RITENUTO, pertanto, non poter procedere all'irrogazione della sanzione in considerazione della inadeguatezza sostanziale della documentazione istruttoria *sub specie* di errata qualificazione della programmazione televisiva contestata in punto di fatto e nei suoi pertinenti termini giuridici;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

1. L'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia nei confronti della società Franciacorta S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Rete Brescia, con sede in Brescia, alla via A. Inganni n. 4, per non luogo a procedere;
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani